



Circolare rete CSS 12 – 2026

Rimborsi ai volontari

Gentili Presidenti,

seguito dell'entrata in vigore del Decreto Sport (DL 71/2024 convertito in legge 106/24), vi sono stati vari cambiamenti sui rimborsi forfettari per i volontari sportivi.

Detti rimborsi sono **applicabili solo dopo delibera della federazione o dell'ente di affiliazione**. La norma prevede che le associazioni e gli Enti sportivi possano riconoscere ai volontari sportivi un rimborso forfettario **fino a 400 euro mensili**.

I collaboratori di ASD e SSD possono operare come lavoratori sportivo o come volontari:

<i>Collaboratore Volontario</i>	<i>Lavoratore (sportivo e non)</i>
Scopo solidaristico (non di lucro)	Prestazione lavorativa
Assenza di rapporto sinallagmatico	Scambio tra prestazione e retribuzione
Gratuità	Onerosità

La figura del Volontario Sportivo

Il volontario sportivo deve operare nell'attività istituzionale delle ASD (attività sportiva, formazione, didattica, preparazione degli atleti) e deve essere **assicurato per Responsabilità Civile per i Terzi**.

Caratteristiche del rimborso forfettario dopo il D.L. 71/2024

Di seguito alcune novità in merito ai rimborsi forfettari con il:

- Possono essere rimborsate anche attività svolte nel proprio comune di residenza
- **I rimborsi possono essere erogati ESCLUSIVAMENTE per le attività svolte durante occasioni/manifestazioni/eventi riconosciute dalle FSN-EPS-DSA (carcate quindi sul RASD).**
- Rimborso massimale di 400 € al mese per volontario
- L'ambito delle attività e le tipologie di spese a rimborso sono individuati secondo delibera degli organi di affiliazione
- Tipologia di rimborso: forfettario (spese sostenute)

Attività e Spese Ammissibili

Per la tipologia di attività e spese ammissibili dal rimborso è necessario verificare il regolamento deliberato dall'organismo a cui l'associazione/società sportiva è affiliata. Non è sempre obbligatorio ma è consigliato che vi sia delibera del Consiglio Direttivo della ASD in merito alla tipologia di spese rimborsabili ed all'entità del rimborso.

Comunicazione al RASD

La ASD che eroga rimborsi forfettari a volontari sportivi sono tenute a comunicare nella sezione

apposita della piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), **entro il mese successivo al trimestre in cui si è tenuta la manifestazione/evento**, i seguenti dati:

- Nominativo del volontario sportivo che riceve il rimborso
- Importo riconosciuto al volontario sportivo
- Organismo che ha riconosciuto la manifestazione/evento
- Codice della manifestazione/evento riconosciuto
- Data di inizio manifestazione/evento

Eventuali cancellazioni o modifiche della comunicazione devono avvenire entro 60 giorni dall'inserimento.

N.B.: La data di inizio manifestazione e l'importo rimborsato seguono il criterio di competenza, mentre il pagamento del rimborso segue il criterio di cassa.

Trattamento Fiscale e Previdenziale

I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito per il volontario sportivo ma concorrono al superamento dei limiti previdenziali (5.000,00 € annui) e fiscali (15.000,00 € annui).

Per riepilogare quanto detto si propone un **elenco degli adempimenti** da seguire ed effettuare per i rimborsi forfettari ai volontari sportivi.

- Delibera dell'organo amministrativo con recepimento della delibera degli organismi a cui l'ASD/SSD è affiliata per definire le modalità di rimborso spese ai volontari
- Dichiarazione di attività di volontariato con relativa accettazione ed ufficializzazione dell'incarico
- Comunicazione delle modalità di eventuali rimborsi spese ai volontari
- Accettazione informative (privacy, sicurezza sul lavoro, safeguarding)
- Acquisizione dei certificati penali (se dovuti)
- Assicurazione RCT
- Tesseramento infortuni (se il volontario svolge attività sportiva)
- Autocertificazione del limite mensile di 400 € per i rimborsi forfettari
- Comunicazione al RASD degli eventuali rimborsi forfettari

L'ufficio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

www.servizisportivi.it - www.sardiniasportexperience.it